

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm. e ii., dal Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche (in seguito citato come R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.) e dai Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010 – 2015 della Regione Marche.
2. Il presente regolamento persegue la tutela degli Ungulati selvatici disciplinandone le modalità gestionali e le forme di prelievo nel territorio dell'A.T.C. AN2, in armonia con l'attività agraria e forestale del territorio stesso.
3. Tutti gli interventi di Pianificazione e gestione degli Ungulati previsti nel presente regolamento sono approvati dal Comitato di gestione dell'A.T.C. AN2.
4. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 13, comma 1, lett. g) del Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO II - LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

ART. 2 – La pianificazione territoriale

1. L'ATC sulla base delle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ripartisce il territorio in tre zone omogenee in conformità alle specifiche previsioni di cui al vigente Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche di cui all'articolo precedente.
2. Nel rispetto dell'art. 5 del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. l'ATC, definito l'ambito territoriale di propria competenza gestionale, approva la ripartizione del territorio di caccia programmata in Distretti per la gestione e il prelievo del Cinghiale (DG-cinghiale).
3. I DG-cinghiale hanno una superficie complessiva di pianificazione faunistico venatoria (SPFV) compresa tra 5.000 e 20.000 ettari, ricadono interamente entro i limiti amministrativi dell'ATC e sono definiti da confini nettamente individuabili e coincidenti con limiti fisici naturali o antropici, quali corsi d'acqua, strade e ferrovie, limiti amministrativi provinciali, limiti tabellati per la presenza di altri istituti faunistici. I DG-cinghiale comprendono, e quindi misurano, tutti gli Istituti di gestione faunistico-venatoria ad eccezione delle Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ad eccezione delle Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie. L'ATC definisce i limiti dei DG e delle UG nell'ambito del Piano annuale di gestione.
4. L'ATC stabilisce il numero delle squadre per la caccia al cinghiale in braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori che possono essere ammessi alla gestione e al prelievo in ogni DG-cinghiale individuato ed in Zona C.

Per la S.V. 2020/2021 le capacità massime ricettive per ogni territorio sono definite come segue:

- DG 1 – n. 2 Squadre di braccata;
 - DG 2 – n. 3 Squadre di braccata;
 - DG B – n. 4 Squadre di braccata;
 - Zona C – n. 3 Gruppi di girata.
 - Il numero massimo di Selecacciatori ammissibili in ogni comprensorio sarà definito contestualmente all'approvazione del Piano annuale di gestione.
5. Nell'ambito del Piano annuale di gestione l'ATC ripartisce l'intero territorio dei DG individuati in Zona A e del DG coincidente con la Zona B in UG-cinghiale da assegnare ai soggetti ammessi, di

dimensioni non inferiori a 500 ettari per quanto riguarda le UG-cinghiale destinate all'assegnazione ai soggetti ammessi alla caccia in forma collettiva e non inferiori a 100 ettari per quanto riguarda le UG-cinghiale destinate all'assegnazione ai soggetti ammessi alla caccia in forma di selezione.

ART. 3 – La gestione del Cinghiale

1. Entro la data definita dalle norme regionali di riferimento il Comitato di Gestione dell'ATC adotta il Piano annuale di gestione del Cinghiale.
2. Il Piano annuale è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 6 del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. e viene completato con il disciplinare attuativo per il prelievo del cinghiale che viene proposto alla Regione, che lo approva apportando le eventuali modifiche.
3. Il disciplinare attuativo stabilisce le modalità dettagliate circa le azioni riferite al prelievo del cinghiale.
4. Il Piano annuale di gestione si completa con la relazione consuntiva stagionale da trasmettere alla Regione.

ART. 4 – Accesso al prelievo del cinghiale

1. Il prelievo del cinghiale è consentito nelle forme disciplinate dal R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.
2. Le squadre, i gruppi di girata e i selecacciatori che intendono operare la gestione e il prelievo del cinghiale presentano all'ATC domanda entro il 31 gennaio utilizzando in maniera corretta e completa l'apposita modulistica disponibile presso l'ATC medesimo. La domanda di accesso inoltrata per quanto riguarda il prelievo in forma selettiva deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota prevista per ogni eventuale richiesta di accesso in ogni Zona (A, B, C) e deve contenere esplicita dichiarazione di priorità di Zona qualora il richiedente indichi l'intenzione di accedere sia in Zona A che in Zona B. L'ATC AN2 si riserva di non accogliere le domande pervenute in maniera non corretta e/o incompleta.
3. Eventuali integrazioni dei componenti le squadre ed i gruppi di girata (compreso i cani limieri muniti di specifica documentazione che attesti la propria abilitazione in corso di validità secondo quanto disposto dal Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ii.) richiedenti l'accesso potranno essere presentate all'ATC entro il 15 marzo 2020. Le eventuali integrazioni non hanno validità relativamente alle caratteristiche della squadra/gruppo di girata per quanto attiene ai requisiti di ammissione e priorità previsti agli articoli successivi.
4. La squadra per poter presentare richiesta di ammissione al prelievo in Zona A ed in Zona B deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere costituita da un minimo di trenta ad un massimo di ottanta cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva in possesso della qualifica di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., dei quali:
 - un caposquadra avente la qualifica di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.;
 - almeno due sostituti caposquadra in possesso della qualifica di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.;
 - almeno un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti di cui all'art. 2 comma 1 lettera i) o i) bis del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii..
 - b) essere costituita da almeno l'80% dei componenti con residenza anagrafica nella Regione Marche.
5. Ogni gruppo di girata che presenta istanza per l'accesso alla gestione e al prelievo in Zona C deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere costituito da un minimo di cinque ad un massimo di dieci cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva in possesso della qualifica di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., dei quali:
 - un conduttore di limiere in possesso della qualifica di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.;
 - almeno un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti di cui all'art. 2 comma 1 lettera i) o i) bis del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.;
 - b) essere costituita da almeno l'80% dei componenti con residenza anagrafica nella Regione Marche;
 - c) presentare ausiliari regolarmente abilitati.
6. Ogni anno, valutati i requisiti di ogni richiedente, l'ATC provvede ad ammettere alla gestione ed al prelievo del cinghiale le squadre, i gruppi di girata ed i selecacciatori sulla base dei posti disponibili di cui al precedente art. 2 comma 4, secondo i seguenti criteri di priorità:

Zona A:

- a) Sono stabiliti i primi livelli di priorità come segue:
 - a).1. - 1° livello di priorità d'accesso alle squadre;
 - a).2. - stesso livello di priorità d'accesso ai selecacciatori.

Criteri di priorità per il livello a).1.:

- 1) Squadre costituite da almeno il 70% dei componenti facenti parti di 2 squadre autorizzate nella stagione venatoria precedente all'atto di richiesta (che non ripresentano domanda), che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui è stata autorizzata almeno una delle due squadre nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda;
- 2) Squadre omologhe che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono state autorizzate al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda.
- 3) Squadre omologhe che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono state autorizzate al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda, con percentuale maggiore di componenti residenti nei comuni che ricadono nel territorio del DG-cinghiale oggetto di richiesta. A parità di quest'ultima condizione è prioritario l'accesso alla squadra con numero maggiore di componenti iscritti.
Vengono ritenute squadre omologhe, di cui ai precedenti punti 2) e 3), quelle che mantengono almeno il 60% dei componenti che costituivano la stessa nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente.
- 4) Squadre costituite da almeno il 70% dei componenti facenti parti di 2 squadre autorizzate nella stagione venatoria precedente all'atto di richiesta (che non ripresentano domanda), che presentano domanda di operare il prelievo in DG-cinghiale differente da quelli in cui sono state autorizzate le due squadre nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda.
- 5) Squadre omologhe (così come definite al precedente punto 3)), che presentano domanda per esercitare il prelievo in DG-cinghiale diverso da quello in cui erano state autorizzate al prelievo nelle precedenti stagioni venatorie.

- 6) Squadre omologhe (così come definite al precedente punto 3)), che presentano domanda per esercitare il prelievo in DG-cinghiale diverso da quello in cui erano state autorizzate al prelievo nelle precedenti stagioni venatorie, con percentuale maggiore di componenti residenti nei comuni che ricadono nel territorio del DG-cinghiale oggetto di richiesta. A parità di quest'ultima condizione è prioritario l'accesso alla squadra con numero maggiore di componenti iscritti.
- 7) Squadre non omologhe, con percentuale maggiore di componenti residenti nei comuni che ricadono nel territorio del DG-cinghiale oggetto di richiesta. A parità di tale condizione hanno priorità quelle con il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC ove la squadra presenta domanda. A parità di tale parametro hanno priorità quelle che annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella provincia di Ancona. Nel caso di ulteriore parità di merito prevalgono le squadre con il maggior numero di componenti. In ultima istanza si procede con l'estrazione a sorte.

Criteria di priorità per il livello a).2.:

- 1) Selecacciatori Imprenditori agricoli professionali o Coltivatori diretti qualora richiedano l'accesso in un DG-cinghiale ove ricade il terreno oggetto della propria attività professionale.
- 2) Selecacciatori con residenza anagrafica in uno dei comuni facenti parte dell'ATC AN2.
- 3) Selecacciatori con maggior punteggio nella specifica Graduatoria a punti (denominata Gra.Ci.), che si aggiorna di anno in anno, determinata come tabella di seguito illustrata, comunque prendendo in considerazione la dichiarazione di priorità di accesso fatta in fase di domanda di cui al precedente Art. 4, comma 2:

Titolo	Punteggio
1. Avvio della Graduatoria (i punti sono assegnati "una tantum" al momento della prima richiesta di ammissione effettuata dal cacciatore a far tempo dalla S.V. 2018/2019)	+ 30 punti per ogni Stagione Venatoria in cui il richiedente è stato ammesso ed ha esercitato il prelievo in forme selettiva in una (o più) UG-cinghiale a partire dalla S.V. 2013/2014 fino alla S.V. 2017/2018; +10 punti per ogni annualità trascorsa dall'acquisizione del Titolo di abilitazione a "Selecacciatore" in una delle Province della Regione Marche
2. Dotazione di base	Residuo della stagione precedente
3. Assegnazione di una UG-cinghiale per la caccia di selezione nell'ATC AN2	+5 punti per ogni Stagione Venatoria in cui il richiedente è stato ammesso ed ha esercitato il prelievo in forme selettiva in una (o più) UG-cinghiale a partire dalla S.V. 2018/2019
4. Numero di uscite finalizzate alla caccia di selezione al Cinghiale nell'UG assegnata realizzate nel corso della S.V. precedente (nell'ambito della Zona di cui si indica la priorità di accesso qualora il richiedente sia stato ammesso sia in Zona A che in Zona B) comunque considerando il periodo compreso tra l'avvio della stagione specifica di caccia fino al giorno antecedente l'avvio della caccia al cinghiale in forma collettiva	+0,25 punti per ogni uscita realizzata. In caso di mancato abbattimento il punteggio è acquisibile solo a condizione che siano state realizzate almeno n. 8 uscite

Titolo	Punteggio
5. Numero di capi abbattuti correttamente rispetto al piano di assegnazione personale con riferimento all'UG assegnata nella S.V. precedente (nell'ambito della Zona di cui si indica la priorità di accesso qualora il richiedente sia stato ammesso sia in Zona A che in Zona B)	+5 punti per ogni capo abbattuto correttamente
6. Numero di capi assegnati nella S.V. precedente relativamente alla caccia di selezione al Cinghiale, considerando complessivamente le eventuali assegnazioni oggetto di autorizzazione (sia riferite alla Zona A, sia alla Zona B, sia alla Zona C)	-1 punto per ogni capo assegnato
7. Presenza nel corso della cattura di Lepre	+1 nel caso di collaborazione fornita ogni due giornate di cattura di Lepre secondo il protocollo, le indicazioni e le attestazioni dell'ATC AN2
8. Mancato ritiro del materiale autorizzativo relativo alla caccia di selezione al Cinghiale per la S.V. precedente	-40 punti

4) Selecacciatori con minore età anagrafica.

5) Estrazione a sorte.

Zona B:

b) Sono stabiliti i primi livelli di priorità come segue:

b)1. - 1° livello di priorità d'accesso alle squadre;

b)2. - stesso livello di priorità d'accesso ai selecacciatori.

Criteri di priorità per il livello b).1.:

Sono validi i criteri di priorità adottati per il livello a).1.

Criteri di priorità per il livello b).2.:

Sono validi i criteri di priorità adottati per il livello a).2.

Zona C:

c) Sono stabiliti i primi livelli di priorità come segue:

c)1. - 1° livello di priorità d'accesso ai gruppi di girata;

c)2 - stesso livello di priorità d'accesso ai selecacciatori.

Criteri di priorità per il livello c).1.:

1) Gruppi di girata omologhi che presentano domanda di operare il prelievo in Zona C qualora già autorizzati in ATC AN2 nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda.

2) Gruppi di girata costituiti da almeno il 40% dei componenti facenti parte di 2 gruppi di girata autorizzati nella stagione venatoria precedente all'atto di richiesta (che non ripresentano domanda), mantenendo comunque uno dei due conduttori di limiere

Vengono ritenuti Gruppi omologhi, di cui al precedente punto 1) quelli che mantengono almeno il 60% dei componenti che costituivano lo stesso nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente.

3) Gruppi di girata con percentuale maggiore di componenti residenti nei comuni che ricadono nel territorio della Zona C. A parità di tale condizione hanno priorità quelli con il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC ove viene presentata domanda. A parità di tale parametro hanno priorità quelli che annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella provincia di Ancona. Nel caso di ulteriore parità di merito prevalgono i gruppi con il maggior numero di componenti. In ultima istanza si procede con l'estrazione a sorte.

Criteri di priorità per il livello c).2.:

Tutti i richiedenti saranno ammessi.

7. Qualora una squadra/gruppo di girata/selecacciatore non venga ammesso ad operare nel DG-cinghiale richiesto, per indisponibilità di spazio, l'ATC può proporre al soggetto di operare in un altro DG-cinghiale avente capienza.
8. Relativamente alla Zona B, l'ATC assegna le UG-cinghiale destinate ai selecacciatori per l'intera stagione venatoria.
9. Successivamente all'ammissione nel DG-cinghiale, l'ATC provvede ad assegnare in via esclusiva alla squadra una UG-cinghiale per l'intera annata venatoria previa definizione - adottata con il piano di gestione annuale 2020 - dei territori delle rispettive Unità di Gestione.
10. L'ATC assegna in ogni DG, in prima fase, l'UG-cinghiale alle squadre omologhe ammesse la S.V. precedente sulla base di accordo unanime tra i rappresentanti delle stesse. In mancanza di accordo la priorità di scelta su di una UG-cinghiale per la caccia collettiva va al Soggetto che ha fatto registrare il maggior numero di azioni di caccia effettuate nel corso dell'ultima stagione venatoria sul territorio dell'UG-cinghiale individuata.
11. L'ATC assegna quindi l'UG-cinghiale alle squadre di nuova costituzione non ammesse la S.V. precedente in relazione alle disponibilità territoriali residue.
12. L'ATC assegna in prima fase, relativamente ai DG delle Zone A e B, l'UG-cinghiale ai selecacciatori ammessi secondo i seguenti criteri di priorità:
 - 1) imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti il cui fondo insiste nell'UG-cinghiale oggetto di richiesta (in ottemperanza del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ii., art. 7, comma 9 ter);
 - 2) diritto di "prelazione" sulla medesima UG-cinghiale assegnata la stagione venatoria precedente al selecacciatore che intende confermare tale scelta riservato a coloro che hanno fatto registrare nel corso della precedente Stagione Venatoria un numero di uscite di caccia di selezione al Cinghiale nel DG di riferimento uguale o superiore a 10;
 - 3) ordine di punteggio riferito alla Gra.Ci. così come definita ed aggiornata in riferimento a quanto riportato nel precedente comma 6);
 - 4) selecacciatore con età anagrafica minore;
 - 5) estrazione a sorte.
13. Quale contributo per la gestione del cinghiale e per gli interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni prodotti dal cinghiale, ogni squadra/gruppo di girata/selecacciatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota stabilita in base al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii..
14. L'ATC definisce annualmente e per le differenti forme di prelievo una data per il ritiro del materiale autorizzativo da parte dei soggetti ammessi. Questi (o propri delegati) possono provvedere al ritiro

del suddetto materiale previa presentazione di ricevuta di avvenuto pagamento della relativa quota prevista alla Segreteria dell'ATC entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data stabilita. Oltre tale termine il soggetto non può più effettuare il ritiro del materiale, viene escluso per la stagione venatoria in essere dalla possibilità di esercitare la relativa forma di prelievo ed il confine dell'UG-cinghiale di riferimento viene modificato dall'ATC a proprio insindacabile giudizio.

15. La squadra è tenuta ad eseguire il Piano di Abbattimento (PA) entro i valori minimi e massimi stabiliti su scala di Distretto. I seleccacciatori sono tenuti a rispettare l'assegnazione personale di capi da abbattere.
16. In ogni DG-cinghiale il Comitato di Gestione dell'ATC, a proprio insindacabile giudizio, nomina un Responsabile di distretto avente le funzioni previste dal R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., scegliendolo nell'ambito di una rosa di tre nominativi fornita dai capisquadra di ogni DG-cinghiale.
17. Annualmente il Comitato di Gestione dell'ATC definisce eventuali forme di compensazione a beneficio dei Responsabili di distretto e dei rilevatori biometrici.
18. Le squadre, i gruppi di girata e i cacciatori di selezione di cinghiale, che non possono cacciare in modo congiunto, sono tenuti a rispettare le modalità di prelievo stabilite nel disciplinare attuativo di cui al precedente art. 3, comma 2.
19. Il trattamento delle spoglie dei cinghiali abbattuti sarà stabilito in conformità con il R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. dal successivo apposito disciplinare e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
20. Qualora la valutazione dell'andamento mensile degli abbattimenti non sia ritenuta in linea con gli obiettivi gestionali prefissati, l'ATC può consentire il prelievo venatorio nei tempi previsti dal calendario venatorio e nei luoghi indicati dall'ATC stesso a proprio insindacabile giudizio, ad una squadra di pronto intervento, appositamente autorizzata dalla Regione, e composta secondo i requisiti previsti dal R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii..
21. Squadre e/o Gruppi di girata che in fase di richiesta di accesso al prelievo presentino nella propria composizione un gruppo di componenti pari o superiore al 15% della composizione stessa inserito nella composizione di altre Squadre e/o Gruppi di girata richiedenti l'accesso nell'ambito del medesimo ATC o in altri ATC della Regione Marche sono comunque esclusi dalla possibilità di ammissione.
22. Non sono ammessi alla partecipazione all'attività di gestione e prelievo di Cinghiale in forma selettiva coloro che hanno carichi penali pendenti e/o che hanno subito condanne penali in materia venatoria.

ART. 5 – Controllo di Cinghiale

1. Il controllo è effettuato nel rispetto del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., art. 11 e secondo le norme emanate in merito dagli Organi competenti.

TITOLO III - LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI

ART. 6 – Generalità

1. In relazione ai dati attualmente disponibili e certi sul territorio della Provincia di Ancona le specie presenti con popolamenti atti alla programmazione di una gestione faunistico-venatoria sono Capriolo e Daino. Pertanto relativamente ad altre specie di Cervidi queste non saranno soggette a specifica gestione sino quando le segnalazioni di presenza non saranno tali da indurre il Comitato di Gestione dell'A.T.C. ad integrare il presente regolamento per disciplinare le attività gestionali e di prelievo delle stesse.

ART. 7 – La pianificazione territoriale

1. L'ATC sulla base degli Strumenti di pianificazione e di indirizzo vigenti, ripartisce il proprio territorio in distretti di gestione dei cervidi (DG-cervidi).
2. I DG-cervidi hanno una superficie complessiva compresa tra 2.000 e 20.000 ettari, ricadono interamente entro i limiti amministrativi dell'ATC e sono definiti da confini nettamente individuabili e coincidenti con limiti fisici naturali o antropici, quali corsi d'acqua, strade e ferrovie, limiti amministrativi provinciali, limiti tabellati per la presenza di altri istituti faunistici. I DG-cervidi comprendono, e quindi misurano, tutti gli Istituti di gestione faunistico-venatoria ad eccezione delle Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ad eccezione delle Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie
3. L'ATC stabilisce mediante il piano annuale di gestione il numero dei selecacciatori che possono essere ammessi alla gestione e al prelievo in ogni DG-cervidi individuato.
4. Nell'ambito del Piano annuale di gestione l'ATC ripartisce l'intero territorio dei DG-cervidi in Unità di Gestione (UG-cervidi) che devono avere dimensioni non inferiori a 100 ettari

ART. 8 – La gestione dei Cervidi

1. Entro la data definita dalle norme di riferimento il Comitato di Gestione dell'ATC approva il Piano annuale di gestione dei Cervidi.
2. Il Piano annuale è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 13 del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. e viene completato con il disciplinare attuativo per il prelievo dei Cervidi che viene proposto alla Regione, che lo approva apportando le eventuali modifiche.
3. Il disciplinare attuativo stabilisce le modalità dettagliate circa le azioni riferite al prelievo ed al controllo dei Cervidi.
4. Il Piano annuale di gestione si completa con la relazione consuntiva stagionale da trasmettere alla Regione.

ART. 9 – Accesso alla gestione e al prelievo dei Cervidi

1. Il numero di selecacciatori, in possesso di abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. che possono essere ammessi annualmente alla gestione e al prelievo dei Cervidi è corrispondente al numero di UG-cervidi individuate dall'ATC nell'ambito del piano annuale di gestione.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i selecacciatori interessati ad operare presentano domanda di ammissione alla gestione e al prelievo in uno dei DG-cervidi, utilizzando apposito modulo reso disponibile dall'ATC.
3. Rispetto al numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi in base al precedente comma 1, vengono comunque rispettati i seguenti criteri di priorità:
 - 1) Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC ove viene presentata domanda;
 - 2) Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti in altro ATC della provincia di Ancona;
 - 3) Selecacciatori con residenza anagrafica nella Regione Marche;
 - 4) Altri.

4. Nell'ambito di ogni livello di priorità l'ATC assegna i DG-cervidi per l'effettuazione dell'attività di censimento ai seleccacciatori richiedenti in base ad una graduatoria di merito, i cui parametri di valutazione sono riportati al seguente comma 7, nel rispetto dell'indicazione di massima relativamente alla capacità ricettiva e delle esigenze tecnico-gestionali.
5. In ogni DG-cervidi l'ATC nomina un Responsabile di distretto in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., e un massimo di n. 2 Vice-responsabili, per espletare le funzioni previste dal R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. a proprio insindacabile giudizio, adottando la scelta nell'ambito di una rosa di nominativi fornita dai componenti del DG, per ognuno dei ruoli suddetti.
6. Per ogni DG-cervidi è necessario che sia individuato almeno un operatore abilitato ai rilevamenti biometrici in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii..
7. All'atto di presentazione della domanda per accedere alla gestione e al prelievo di Cervidi, ogni seleccacciatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi (Gra.Ce.), che si aggiorna di anno in anno, secondo i punteggi di merito definiti dalla sottostante tabella:

Titolo	Punteggio
1. Dotazione di base	Residuo della stagione precedente
2. Esame nuove abilitazioni acquisite ai sensi del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii. dal 2013 in una Provincia delle Marche	10% del punteggio complessivo d'esame. (Punti acquisibili "una tantum")
3. Assegnazione di una UG-cervidi nell'ATC oggetto di domanda nell'annata venatoria precedente all'atto di richiesta	+7
4. Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso DG-cervidi autorizzato nella precedente annata venatoria (<i>in caso di modifica dei limiti dei DG-cervidi fa fede l'eventuale sovrapposizione di rispettivi territori</i>)	+7 con ulteriori +10 punti se il richiedente è stato autorizzato nello stesso DG nelle due scorse stagioni venatorie
5. Proprietà di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha. 1,00 ricadente nel DG-cervidi oggetto di richiesta	+5 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica che attesti la proprietà (atto notarile/visura catastale con carta di riferimento) e "una tantum"
6. Conduzione di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha 2,00 ricadente nel DG-cervidi oggetto di richiesta	+3 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica (contratto d'affitto/conduzione) e "una tantum"
7. Possesso di abilitazione di conduttore di cane da traccia (art. 2 comma 1 lett. f) R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.)	+2 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum"
8. Possesso di abilitazione di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici (art. 2 comma 1 lett. i) R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.)	+1 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum"

Titolo	Punteggio
9. Esercizio della caccia di selezione ai Cervidi effettuato nella Stagione Venatoria scorsa.	+2 Nel caso in cui venga dimostrato l'effettivo esercizio di caccia di selezione ai Cervidi sul territorio a gestione programmata della caccia di almeno un ATC nazionale nella stagione venatoria precedente – Puntaggi aggiornabili ad ogni anno
10. Mancata o fraudolenta consegna di schede o materiali o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell'ATC	-40
11. Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti	+5 Tutte le consegne puntuali e corrette 0 Non tutte le consegne puntuali e corrette
12. Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa qualora autorizzato (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-40
13. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa uguale o inferiore a 4 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-30
14. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa comprese tra le 5 e le 8 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-20
15. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa uguale o superiore a 9	-3
16. Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato	+3 Non assegnabili qualora il Piano non venga completamente realizzato nell'UG assegnata
17. Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (<i>trofei e mandibole consegnati puntualmente e preparati ben puliti</i>)	+1 Per il reperto ascrivibile ad un capo preparato correttamente 0 Per ogni reperto non preparato adeguatamente -2 Per mancata consegna di reperto ascrivibile ad ogni capo
18. Qualità del trofeo dei maschi abbattuti (<i>valutata da specifica Commissione tecnica nominata dal Comitato di Gestione dell'ATC</i>)	+1 Trofei estremamente scadenti 0 Trofei estremamente di qualità -3

Titolo	Punteggio
19. Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell'abbattimento effettuato (<i>mancanza di firma nella scheda di abbattimento Responsabile di Distretto o suo Vice</i>)	-15 ogni abbattimento
20. Mancata firma del rilevatore biometrico nella scheda di abbattimento	-10 ogni abbattimento
21. Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC	+3 ogni uscita (per un massimo di 18 punti assegnabili)
22. Abbattimento di maschi al posto di femmine/piccoli	-30 ogni errore
23. Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata	-10 ogni errore
24. Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli	-15 ogni errore
25. Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione dell'UG e del P.A., entro i termini stabiliti dall'ATC AN2	-50
26. Svolgimento del ruolo di Responsabile di Distretto	+15 ai Responsabili di Distretto per una stagione di ruolo
27. Presenza nel corso della cattura di Lepre	+1 nel caso di collaborazione fornita ogni due giornate di cattura di Lepre secondo il protocollo, le indicazioni e le attestazioni dell'ATC AN2 per un massimo di n. 2 punti acquisibili
28. Ulteriori collaborazioni in materia di gestione faunistica eventualmente richieste dall'ATC	da definire caso per caso
29. Svolgimento del ruolo di Vice Responsabile di Distretto	+4 ai Vice Responsabili di Distretto per una stagione di ruolo previa valutazione positiva da parte del Comitato di Gestione dell'ATC, sentito il relativo Responsabile di Distretto
30. Componenti R.U.F.	+3 ai seleccacciatori ammessi al prelievo e facenti parte del RUF, per ogni intervento di recupero effettuato e correttamente registrato

8. La dotazione in punti che ogni seleccacciatore matura nella Gra.Ce. costituisce la "moneta" per l'assegnazione dei capi da prelevare rispetto al Piano di Prelievo su scala di DG.
9. In ogni DG-cervidi la scelta dell'UG-cervidi da assegnare ai seleccacciatori viene fatta dagli stessi seguendo la priorità determinata dalla singola dotazione di punti della Gra.Ce.. Comunque il seleccacciatore che ha esercitato il prelievo nella stagione 2019/2020 ha diritto di "prelazione" sulla scelta dell'UG-cervidi qualora intenda mantenere la medesima UG assegnata la stagione scorsa, a prescindere dalla dotazione di punteggio nella Gra.Ce..

10. La Gra.Ce. può essere contestata dal selescacciatore solo rispetto ai punti accreditati nell'anno di presentazione della domanda di accesso al prelievo, attraverso istanza di contestazione inoltrata entro 7 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte dell'ATC.
11. Il selescacciatore che per due anni consecutivi non presenta domanda per accedere alla gestione e prelievo di Cervidi nell'ATC esce dalla Gra.Ce. e la sua dotazione di punti è automaticamente annullata.
12. Rispetto al numero di selescacciatori che possono essere annualmente ammessi, qualora dovessero presentarsi casi di esubero delle richieste e relative condizioni di ex-aequo circa il punteggio della Gra.Ce., verranno considerati i seguenti parametri per definire le priorità:
- 1) Selescacciatori che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cervidi in cui hanno esercitato il prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda;
 - 2) Selescacciatori autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda che presentano domanda di operare il prelievo in DG-cervidi diverso da quello in cui hanno esercitato il prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda
 - 3) Selescacciatori che dimostrano di essere stati autorizzati alla caccia ai Cervidi in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche con priorità associata al numero di stagioni venatorie della fattispecie;
 - 4) Selescacciatori che da più anni sono in possesso dell'abilitazione a selescacciatore di Cervidi.
 - 5) Selescacciatori con minor età anagrafica.

Eventuali casi di ulteriore parità saranno risolti mediante estrazione a sorte.

13. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori secondo le indicazioni annualmente dettate dall'ATC esclude il selescacciatore dall'assegnazione dell'UG-cervidi e, conseguentemente, dall'assegnazione dei capi da abbattere.

14. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.

15. L'assegnazione individuale dei capi ai selescacciatori comporta la seguente riduzione di punteggio nella Gra.Ce.:

- | | |
|---|-----|
| a) CP e DA piccolo dell'anno (Classe 0): | -2 |
| b) CP e DA Maschio di un anno (M1): | -7 |
| c) DA Maschio subadulto "Balestrone" (M2-4): | -10 |
| d) CP Maschio adulto (M2+) e DA Maschio adulto "Palancone" (M5+): | -20 |
| e) CP e DA Femmina (F1/F2): | -4 |

16. L'assegnazione annuale dei capi viene realizzata, nell'ambito di ogni DG-cervidi, seguendo le priorità determinate dalla Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento:

- maschi adulti;
- maschi subadulti;
- maschi giovani;
- femmine;
- piccoli.

17. I capi assegnati non possono essere ceduti.

18. Il materiale autorizzativo deve essere ritirato dal selecciatore entro i termini stabiliti dall'ATC AN2, a pena di esclusione dell'assegnazione dell'UG-cervidi e del Piano di Abbattimento.
19. Il selecciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento, con l'accettazione dell'autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il disciplinare attuativo che norma le modalità di prelievo.
20. Il selecciatore, al fine di ottenere la specifica autorizzazione al prelievo, deve aver presentato almeno una volta all'ATC stesso copia dell'attestazione, rilasciata da un Poligono di Tiro, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro consistente nel centrare 4 tiri su 5 nel bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100.
21. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni selecciatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota stabilita in base al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii..
22. Non sono ammessi alla partecipazione all'attività di gestione e prelievo di Cervidi coloro che hanno carichi penali pendenti e/o che hanno subito condanne penali in materia venatoria.

TITOLO IV – NORME DI COMPLETAMENTO

ART. 10 – Norme accessorie

1. I punteggi relativi all'aggiornamento della Gra.Ce. così come definiti dal comma 7 del precedente articolo 9 si applicano in riferimento alla Stagione Venatoria 2019/2020 ed alla gestione 2020.
2. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. o nei rispettivi disciplinari attuativi.
3. L'ATC a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l'esigenza di tutelare le popolazioni delle specie di Ungulati presenti sul territorio di propria competenza, può proporre alla Regione nel corso dell'anno la modifica dei relativi Piani di abbattimento e delle modalità di esecuzione degli stessi. La Regione eventualmente approva.
4. E' inteso che le norme riportate nel presente Regolamento saranno adeguate conseguentemente ad ogni eventuale modifica di competenza che la Regione Marche vorrà apportare alle norme di riferimento.

§ § §